

Decreto Legge 16 del 6 marzo 2014
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

A soli due mesi dall'approvazione della legge di Stabilità 2014, il decreto legge n 16 rivede e modifica alcuni aspetti della Tasi, la Tassa sui servizi indivisibili (una delle due componenti della Iuc – Imposta unica comunale).

La Tasi, nella sua versione originaria (art.1 comma 669-681, Legge 147/13) è dovuta da chiunque possieda o detenga un fabbricato a qualsiasi titolo inclusa l'abitazione principale; la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu come stabilita nel Dl 201/11 (*Decreto Salva Italia*); l'aliquota base è pari all'1 per mille e il Comune può deliberare anche il suo azzeramento; per il 2014 l'aliquota non può essere superiore al 2,5 per mille e la somma dell'aliquota Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima Imu prevista per ciascun immobile (per gli immobili diversi dall'abitazione principale 10,6 per mille). Inoltre, la Tasi definita nella Legge di Stabilità 2014, non prevede detrazioni (a differenza dell'Imu) e una quota compresa tra il 10% e il 30% della tassa è dovuta dall'affittuario.

Il Dl 16/14 introduce la preannunciata flessibilità sull'aliquota Tasi, consentendo un incremento dello 0,8 per mille rispetto all'aliquota massima del 2,5 per mille (3,3 per mille) stabilendo che le risorse vadano a finanziare riduzioni di imposta per l'abitazione principale.

Articolo 1 – Disposizioni in materia di Tari e Tasi

Per il 2014 la somma di Imu e Tasi può superare dello 0,8 per mille il valore massimo stabilito per ciascuna categoria di immobili (per gli immobili diversi dall'abitazione principale si arriverà all'11,4 per mille) e l'aliquota massima Tasi potrà arrivare al 3,3 per mille, a condizione che quelle risorse siano destinate a finanziare detrazioni di imposta (o altre misure equivalenti) a favore delle abitazioni principali o a quelle assimilate.

Resta invariata la possibilità da parte del Comune di scegliere la scadenza di pagamento della Tari e della Tasi almeno in due quote semestrali, anche in modo differenziato per le due tasse e consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 di giugno.

Inoltre, viene stabilito un contributo a favore dei Comuni di 625 milioni; sarà un decreto del ministero dell'economia a stabilire la quota spettante a ciascun Comune.

Nella Legge di stabilità lo stanziamento a favore dei Comuni era di 500 milioni e finalizzato all'introduzione di detrazioni a favore dell'abitazione principale. Il Dl 16, quindi, accorda ai Comuni una maggiore flessibilità sull'aliquota finalizzata all'introduzione di riduzioni di imposta sull'abitazione principale e contemporaneamente incrementa il contributo compensativo a favore dei Comuni.

Si osserva che sia la Legge di Stabilità che il Dl 16 fanno riferimento al 2014 (sia per la maggiorazione dell'aliquota che per il contributo ai Comuni), lasciando così aperta l'opzione di ulteriori interventi sulla Tasi entro la fine dell'anno. Questi potranno essere confermativi dell'attuale assetto o introdurre ulteriori varianti, ma in ogni caso lasciano non compiutamente e stabilmente definito l'assetto dell'imposta.

Inoltre, l'aliquota Tasi del 3,3 per mille è solo di poco inferiore rispetto all'aliquota base dell'Imu abitazione principale (4 per mille) e contemporaneamente elimina la detrazione di 200 euro; il

risultato netto per ciascun contribuente dipenderà dal valore della rendita catastale dell'immobile destinato ad abitazione principale e dalla scelta del Comune relativamente all'importo della detrazione.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, invece, si configura un aggravio di imposizione. I Comuni tendenzialmente hanno mantenuto più contenuta l'aliquota Imu abitazione principale incrementando verso il livello massimo quella sugli altri immobili; consentendo alla somma di Imu e Tasi di arrivare all'11,4 per mille – senza prevedere, per esempio, alcun tipo di progressività rispetto alla numerosità di immobili posseduti – la probabilità di incrementi di tassazione è molto elevata. Nei comuni a vocazione turistica, infine, si verificherebbe un aggravio di imposizione che verrebbe in parte pagato dai non residenti per finanziare le agevolazioni Tasi dei residenti.

Sono esenti dalla Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, quelli di Regioni, Comuni e Province posseduti sul proprio territorio, quelli del Sistema sanitario destinati a scopi istituzionali; inoltre, sono esenti gli immobili che erano già stati considerati tali nel decreto legislativo 504/92 istitutivo dell'Ici (luoghi destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati destinati ad usi culturali, gli immobili della Chiesa previsti negli articoli 13,14,15,15 dei Trattati Lateranensi del 1929).

Articolo 2 - Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

Viene confermato che il presupposto impositivo della Tasi sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati inclusa l'abitazione principale e viene specificato che la Tasi non è dovuta per i terreni agricoli.

E' stabilita l'abrogazione del comma 670 della Legge di Stabilità 2014 che prevedeva l'esclusione dalla Tasi delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali. In questo modo tali aree rientrano nuovamente nel computo della Tasi.

Paola Serra